

RICHIESTA DI SOTTOPOSIZIONE A VINCOLO TEMPORALE DI SOMME PRESENTI SUL LIBRETTO DI PRESTITO SOCIALE

1. COSTITUZIONE DEL VINCOLO:

- a. La raccolta di Prestito sociale vincolato è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale ed è effettuata nei limiti consentiti dalla legge.
- b. Il Prestito sociale vincolato viene attivato sottoponendo ad un vincolo temporale le somme disponibili già presenti sul Libretto nominativo di Prestito sociale indicato dal socio prestatore (in seguito "Libretto nominativo di Prestito sociale correlato").
- c. Qualora per la costituzione del vincolo fossero utilizzate, in tutto o in parte, somme derivanti dal versamento di assegni sul Libretto nominativo di Prestito sociale correlato sopra indicato, anche la validità del vincolo è subordinata al buon fine degli assegni; in ragione di ciò, nel caso in cui gli assegni dovessero risultare insoluti, il presente contratto sarà da intendersi privo di effetto o comunque inefficace a tutti gli effetti, con la conseguenza che si considererà che il rapporto non sia mai venuto ad esistenza o comunque il vincolo non sia mai stato costituito. A tal fine, il socio riceverà apposita comunicazione.
- d. Il vincolo risulta, oltre che dal presente contratto, da apposita ricevuta attestante l'operazione e dall'annotazione effettuata sul Libretto nominativo di Prestito sociale correlato indicato nel presente contratto.
- e. L'operazione di costituzione del vincolo può essere effettuata esclusivamente dal socio prestatore; non è, pertanto, ammesso effettuarla per mezzo di delegati.

2. INTERESSI:

- a. A fronte della sottoposizione a vincolo delle somme presenti sul Libretto nominativo di Prestito sociale correlato, la Cooperativa riconosce al socio prestatore, sulle relative somme vincolate e per il periodo di tempo definito, il tasso di interesse lordo così come indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche".
- b. La liquidazione degli interessi spettanti al socio prestatore ai sensi delle "Condizioni Generali ed Economiche", al netto della ritenuta fiscale di legge vigente alla data di estinzione, avviene alla scadenza del vincolo.

3. CESSAZIONE DEL VINCOLO PER SCADENZA DEL TERMINE:

Alla scadenza del termine previsto nelle "Condizioni Generali ed Economiche", il vincolo cesserà la propria efficacia, senza necessità di alcuna comunicazione formale. L'intervenuta scadenza del vincolo risulterà dall'apposita annotazione effettuata sul Libretto nominativo di Prestito sociale correlato, unitamente all'accredito degli interessi spettanti al socio prestatore ai sensi delle "Condizioni Generali ed Economiche" e del paragrafo precedente.

4. SCIoglimento ANTICIPATO DEL VINCOLO:

- a. Al socio prestatore non è consentito richiedere lo scioglimento del vincolo prima della naturale scadenza dello stesso.
- b. In caso di esigenze particolari impreviste che rendano necessario, per il socio prestatore, disporre delle somme vincolate, lo stesso dovrà presentare richiesta scritta motivata al Consiglio di Amministrazione (non è, pertanto, ammesso effettuare tale richiesta per mezzo di delegati); a tal fine, si considerano esigenze particolari impreviste le seguenti, che dovranno essere precisate nella richiesta: l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale (c.d. "prima casa") per sé o per i propri figli o la ristrutturazione dell'abitazione principale propria o dei figli, lo stato di disoccupazione del socio prestatore protratto per 6 mesi o la necessità di dover far fronte per sé, per i propri figli ovvero per il coniuge o altro soggetto stabilmente convivente a spese sanitarie legate a gravi motivi di salute. La richiesta di scioglimento anticipato dovrà, in ogni caso, avere ad oggetto l'intera somma soggetta a vincolo. Il Consiglio di Amministrazione, alla prima seduta utile, esaminerà le richieste pervenute e, a proprio insindacabile giudizio, valuterà le stesse dandone comunicazione al socio prestatore, ai contatti forniti dal medesimo. In caso di approvazione della richiesta, la somma vincolata e l'interesse maturato fino alla data di scioglimento anticipato - coincidente con la data di assunzione della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione -, calcolato al tasso indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche", saranno accreditati sul Libretto nominativo di Prestito sociale correlato, a disposizione del socio prestatore (con salvezza dei termini di legge e contratto per la restituzione del prestito sociale). Il Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, a seguito del ricevimento della richiesta motivata di scioglimento anticipato del vincolo, potrà effettuare delle verifiche a campione circa la veridicità delle motivazioni addotte a supporto della richiesta stessa, domandando al socio prestatore richiedente la produzione di documentazione attestante la sussistenza delle circostanze dichiarate. Nel caso in cui, dalle verifiche effettuate, le dichiarazioni del socio prestatore dovessero risultare in tutto o in parte mendaci, la richiesta di scioglimento anticipato del vincolo non sarà accolta e al socio prestatore si applicheranno le ulteriori previsioni di cui al successivo paragrafo 6.

- c. Il socio prestatore non potrà, comunque, richiedere l'estinzione del Libretto nominativo di prestito sociale correlato indicato nel presente contratto sino alla naturale scadenza del vincolo costituito, salvo richiesta al Consiglio di Amministrazione e delibera favorevole del medesimo ai sensi di quanto sopra.

5. RECESSO ED ESCLUSIONE DALLA COOPERATIVA E DECESSO DEL SOCIO PRESTATORE:

- a. Il recesso del socio prestatore dalla Cooperativa non comporta il contestuale o, comunque, conseguente, scioglimento anticipato del vincolo sulle somme né, dunque, la restituzione delle medesime le quali continueranno ad essere sottoposte a vincolo sino alla naturale scadenza dello stesso. Alla naturale scadenza del vincolo, le somme saranno accreditate (con le modalità definite tra le parti) unitamente agli interessi calcolati al tasso indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche". Le eventuali ulteriori somme presenti al momento del recesso sul libretto di Prestito sociale non sottoposte a vincolo verranno, invece, liquidate secondo quanto indicato nel Regolamento di Prestito sociale. Resta ferma la possibilità di richiedere lo scioglimento anticipato del vincolo ai sensi dell'art. 4.b. qualora ne sussistano i presupposti.
- b. In caso di esclusione del socio prestatore ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, la Cooperativa - in ragione dei motivi che hanno portato all'esclusione - si riserva la facoltà di procedere o meno al contestuale o, comunque, conseguente, scioglimento anticipato del vincolo sulle somme. Nel primo caso, a seguito dello scioglimento anticipato del vincolo temporale, sulle somme sottoposte a vincolo restituite non saranno corrisposti interessi. Qualora invece, non si provvedesse allo scioglimento anticipato del vincolo, alla naturale scadenza dello stesso le somme saranno accreditate dalla Cooperativa (con le modalità definite tra le parti) unitamente agli interessi calcolati al tasso indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche". Le eventuali ulteriori somme presenti al momento del recesso sul libretto di Prestito sociale non sottoposte a vincolo verranno, invece, liquidate secondo quanto indicato nel Regolamento di Prestito sociale. Resta ferma la possibilità di richiedere lo scioglimento anticipato del vincolo ai sensi dell'art. 4.b. qualora ne sussistano i presupposti.
- c. Nel caso di decesso del socio prestatore, il vincolo si scioglie e la somma oggetto di vincolo cessa di produrre interessi. La somma vincolata e l'interesse maturato fino alla data del decesso, calcolato al tasso indicato nelle "Condizioni Generali ed Economiche", saranno accreditati sul Libretto nominativo di Prestito sociale, restando a disposizione degli eredi del socio defunto ai sensi di legge.

6. DICHIARAZIONI MENDACI DEL SOCIO PRESTATORE:

- a. Fatto salvo quanto già previsto nel paragrafo 4.b, ultimo capoverso, nel caso in cui la dichiarazioni del socio prestatore circa la sussistenza di esigenze particolari impreviste che rendano necessario, per il socio prestatore, disporre delle somme vincolate volte a richiedere lo scioglimento anticipato del vincolo formulata ai sensi del paragrafo 4.b, a seguito di controlli effettuati secondo le modalità previste nel predetto paragrafo, risultassero in tutto o in parte mendaci, il socio prestatore sarà tenuto al versamento, a Coop Alleanza 3.0, di un importo pari 5% (cinque) della somma sottoposta al vincolo, a titolo di penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., senza pregiudizio dei maggiori danni eventualmente derivanti dalle predette dichiarazioni mendaci.
- b. La Cooperativa, in tale caso, si riserva inoltre la possibilità di procedere all'esclusione del socio prestatore dalla compagine sociale essendo venuto a mancare - in ragione delle dichiarazioni mendaci fornite dal medesimo - il rapporto fiduciario che necessariamente si pone alla base del patto mutualistico che, per il tramite della Cooperativa, lega lo stesso agli altri soci.

7. PERIODO DI RIPENSAMENTO:

Il socio prestatore ha, comunque, diritto di recedere dal presente contratto senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. In questo caso, il socio prestatore non avrà diritto al riconoscimento degli interessi maturati in detto periodo. Tale diritto di recesso si esercita esclusivamente presso il Punto Soci/Ufficio del Prestito sito nei punti di vendita mediante la sottoscrizione di apposita dichiarazione in tal senso, da effettuarsi entro il termine sopra indicato. La Cooperativa si riserva la possibilità di prevedere modalità equivalenti, anche dematerializzate e/o telematiche, per esercitare tale diritto, che verranno portate a conoscenza dei soci con gli strumenti indicati nel Foglio Informativo Analitico.

8. RINVIO:

Per tutto quanto non specificamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto stabilito nello Statuto e nei Regolamenti di Coop Alleanza 3.0 e in particolare nel Regolamento di Prestito sociale e relativi allegati nonché nel Contratto di Prestito sociale e nel Foglio Informativo Analitico, che sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.